

Atto Costitutivo
(28 Novembre 1949)

L'anno millenovecentoquarantanove, il giorno ventotto - 28 - del mese di novembre, in Genova, Corso Italia, nella casa segnata col numero civico ventisei, in una stanza al primo piano, sopra il pianterreno rialzato;

Davanti a me Dott. Giovanni Battista Schiaffino, Notaio, residente in Genova, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile della stessa Città; ed in presenza dei Signori Francesco Raggio fu Giovanni, domestico, nato a Motaldeo (Alessandria) e residente in Genova, Corso Italia civico numero ventisei, testimoni noti, idonei e richiesti;

Si è personalmente costituito il Cavaliere del Lavoro Gerolamo Gaslini, fu Pietro, industriale, nato a Monza e domiciliato in Arquata Scrivia, della identità personale del quale io Notaro sono personalmente certo;

Intervengono pure al presente atto le Signore Lorenza Celotto fu Antonio, moglie del predetto Signor Cavaliere del Lavoro Gerolamo Gaslini, casalinga, nata a Serravalle Scrivia (della identità personale delle quali io Notaro sono personalmente certo) per dichiarare la propria incondizionata approvazione di quanto il loro congiunto sta disponendo con il presente atto, per accettare le disposizioni che le riguardano, per affermare solennemente che, verificandosi la congiuntura giuridica per la quale dovessero o potessero esprimere a loro volta rinunce o disposizioni, sta nei loro fermi propositi di convalidare, in ogni sua parte, l'operato del loro congiunto.

Il Signor Gerolamo Gaslini premette:

Con l'atto a rogito Dott. Francesco Bonini, Notaro, del dieci Febbraio millenovecentotrentuno, in perfetta concordia di sentimenti e di pensiero con la sua cara Consorte Lorenza Celotto, ha assunto l'obbligo di creare un Istituto per la cura, difesa ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza, volendo compiere un atto d'amore verso la sua bambina morta, cui l'Istituto è intitolato, e perché, secondo le dichiarazioni contenute nelle premesse dell'atto rimanessero perpetuamente congiunte e la memoria di lei e l'opera perenne di bene che dall'Istituto stesso avrebbe dovuto irraggiare; Tale obbligo ha completamente adempiuto provvedendo alla costruzione e all'arredamento di tutti gli Istituti e reparti da detto Atto preveduti. L'Istituto "Giannina Gaslini" è entrato in funzione il quindici Maggio millenovecentotrentotto ed è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto cinque Settembre millenovecentoquaranta;

Nella sua mente però, l'Istituto, nella forma attuale, non è che il primo passo verso la realizzazione di un più completo programma, concepito nel silenzio del suo dolore per la perdita della sua Giannina e secondo il quale l'Istituto dovrebbe ancora ampliarsi e perfezionarsi nella sua attrezzatura e ei suoi servizi, in modo da divenire un perfetto strumento di assistenza e difesa dell'infanzia;

Intendendo egli mandare ad effetto questo programma con i propri mezzi, è venuto nella determinazione di destinare allo scopo le risorse del proprio patrimonio, volendo che vadano a tutti gli infanti e fanciulli bisognosi di assistenza e cure, i frutti del lavoro tenace di tutta la sua vita; A tal fine egli ha divisato di creare un Ente il quale abbia, appunto, lo scopo di amministrare tutti i beni mobili ed immobili che con il presente atto senz'altro trasferisce, di mantenere nella sua funzionalità conservatrice il patrimonio curandone il miglioramento e perfezionamento progressivo, di alimentare, con la necessaria larghezza, devolvendovi le rendite, nonché quei capitali che, per il raggiungimento dei su indicati scopi, appariranno necessari, non soltanto le opere di bene esistenti,

ma quelle che in seguito potranno crearsi se i redditi lo consentiranno. Esse potranno così attingere dai redditi dell'Ente, senza che ne abbiano a sopportare i rischi e ne godranno i benefici in proporzione delle loro esigenze che l'Ente avrà diritto di accertare nei modi migliori salvo le particolari destinazioni dello statuto dell'Ente che forma parte integrante del presente atto;

Lavoratore e figlio di lavoratori, non vuole che sia dimenticato chi presta la propria opera nella "Gaslini" Società Anonima e cioè in quell'organismo che del complesso patrimoniale costituisce il nucleo essenziale, caro, per più ragioni, al suo cuore, anche per la somma di valori tradizionali e familiari che in esso si compendiano e si raccolgono;

Riserva pertanto alla Fondazione la facoltà che le rendite provenienti dall'esercizio della "Gaslini" Società Anonima siano devolute, in parte, ad opere a beneficio dei lavoratori dell'Azienda.

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

Art.1

Il Cavaliere del lavoro Gerolamo Gaslini costituisce con questo Atto una Fondazione denominata "Fondazione Gerolamo Gaslini", con sede in Genova, per la quale si richiede il riconoscimento della personalità giuridica, come Ente di diritto pubblico.

Art. 2

Scopo della Fondazione è quello di gestire il proprio patrimonio per devolvere, salve le particolari destinazioni previste dallo Statuto, le proprie rendite e, occorrendo, i propri beni, al potenziamento dell'Istituto "Giannina Gaslini", creato dallo stesso Gerolamo Gaslini ed eretto in Ente Morale con Regio Decreto 5 settembre 1940, il tutto in conformità delle norme dello Statuto della Fondazione allegato al presente atto per farne parte integrante.

Art.3

Il Cavaliere del Lavoro Gerolamo Gaslini dona e trasferisce in proprietà alla "Fondazione Gerolamo Gaslini" i seguenti beni ed attività

.....
.....

Oltre i valori liquidi che risulteranno al momento dell'erezione in Ente Morale della Fondazione.

All'uopo il Cavaliere del Lavoro Gerolamo Gaslini dichiara di prestare, come presta, fin d'ora ogni più opportuno e necessario consenso affinché i beni specificati vengano trasferiti in capo alla "Fondazione Gerolamo Gaslini" e particolarmente presta il più ampio consenso per il trapasso delle azioni ed obbligazioni sopra specificate ai sensi dell'articolo 2022 e seguenti del Codice Civile.

I su elencati beni vengono trasferiti nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali si trovano con tutti gli oneri, pesi, gravami reali e passività ad essi pertinenti.

E' riservata la facoltà per la Fondazione che le rendite provenienti dall'esercizio della "Gaslini" Società Anonima siano devolute in parte ad opere a beneficio dei lavoratori dell'Azienda.

Art. 4

Nello Statuto, che allegato al presente atto ne forma parte integrante, sono contenute le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Istituto che con questo atto si è voluto costituire.

Art. 5

Il presente atto diverrà operativo di effetti quando la "Fondazione Gerolamo Gaslini" sia stata riconosciuta come persona giuridica di diritto pubblico e sempre che tale riconoscimento si avvenuto entro un anno da oggi.

Ove ciò non si verificasse nel termine su indicato ovvero non si approvasse lo Statuto allegato al presente atto, o vi si introducessero modificazioni non approvate dal Fondatore o dai suoi eredi, l'atto medesimo si avrà come non stipulato ed i suoi beni apportati torneranno nella disponibilità del Fondatore e dei suoi eredi.

Art. 6

Il Fondatore dichiara di voler mantenere intatte, durante la sua vita, la qualità ed i poteri di Fondatore e di voler conservare la più ampia libertà azione al fine di mutare a suo criterio, secondo i suggerimenti dell'esperienza, le basi e le condizioni della Fondazione e di farvi quelle riforme, variazioni ed aggiunte che crederà convenienti, sempre nei limiti degli scopi per i quali la Fondazione viene creata e per il più completo raggiungimento degli scopi medesimi e salva la approvazione con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno.

Art. 7

Il Fondatore, spogliandosi dell'intero suo patrimonio, sottopone altresì la donazione alla condizione che la Fondazione assuma a proprio carico, manlevandole esso Fondatore, il pagamento delle rate dell'imposta patrimoniale progressiva istituita con Decreto Legge 11 Ottobre 1947, n 1131, accertata e da accertare sui beni trasferiti, non ancora maturate, esprimendo però il voto che, in considerazione dello scopo benefico a cui il patrimonio intero è destinato, la Fondazione possa essere dalle competenti autorità esonerata da ogni ulteriore pagamento al riguardo.

Art. 8

Qualora il patrimonio della Fondazione, nella sua totalità, o in parte essenziale, al di fuori o contrariamente alle norme stabilite dallo Statuto o dai regolamenti, fosse destinato ad altri enti od impiegato per fini diversi da quelli stabiliti col presente atto, i beni costituenti il patrimonio della "Fondazione Gerolamo Gaslini" saranno devoluti a quella persona o Ente che il Fondatore si riserva di indicare con dichiarazione a parte o anche con disposizione testamentaria.

Il sopracitato Statuto della "Fondazione Gerolamo Gaslini", contenuto in tre fogli di carta bollata, previa sottoscrizione apposta in calce e nei fogli intermedi, dai Signori Componenti, dai testimoni e da me Notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera A (allegato A).

Richiesto io Notaro ho ricevuto quest'anno che ho letto, in una con l'allegato, in presenza dei testimoni, ai Signori Componenti i quali l'hanno approvato.

L'atto stesso, scritto da persona di mia fiducia, occupa pagine ventitré complete di sei fogli bollati.

Firmati: Gerolamo Gaslini
Lorenza Gaslini nata Celotto
Germana Gaslini in Asbornio
Raggio Francesco, teste
Bellisomi Andrea-Giulio, teste
Dr. Giovanni Batista-Schiaffino, Notaro.